Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 5 marzo 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 5 MARZO 1942-XX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate dal 2 al 7 febbraio 1942-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Prestito venticinquennale 5 % del Partito Nazionale Fascista 1938-1963 « Casa Littoria »:** Obbligazioni sorteggiate nell'estrazione del febbraio 1942-XX. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario :** Elenco delle cartelle 4 % serie conversione estratte nei giorni 9, 10 ed 11 febbraio 1942-XX. — **Società idroelettrica Comacina, in Como:** Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 25 febbraio 1942-XX. — **« Ora Elettrica » S. A. in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Soc. an. Sigismondo Piva, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale - Ufficio speciale pel servizio obbligazioni della Compagnia Reale Ferrovie Sarde:** Obbligazioni sorteggiate il 23 febbraio 1942-XX.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1942-XX, registro 11 Africa Italiana, foglio 154.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Abdalla Mohamed, buluc basci (40180) (*alla memoria*). — Capo pezzo audace e valoroso, in quattro giorni di combattimento, si imponeva per calma, coraggio e sprezzo del pericolo, finchè cadeva colpito a morte a pochi metri dal nemico. — Amba Teclè Gheorghis, 27 giugno 1938-XVI.

Gasciau Gabremicael, ascari. — Ferito in aspro combattimento rifiutava ogni soccorso e rimaneva intrepido al suo posto. Colpito di nuovo e più gravemente al petto invocava di essere ancora lasciato sul posto accanto al proprio ufficiale. Esempio di coraggio e di attaccamento al dovere. — Endodié - Dingai Tra, 19 giugno 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO

Foschini Vittorio di Francesco, sottotenente cavalleria complemento. — Comandante di truppa eritrea, nella marcia su Addis Abeba, dopo avere già dato in precedenza chiare prove del suo ardimento e della sua perizia presso un reparto automobilistico del comando superiore, confermava le altissime qualità di spiccata attitudine al comando, cosciente ardimento in combattimento, ascendente sulle truppe. Portava a compimento con successo, sempre primo ed alla testa del suo reparto, difficili e delicate operazioni di guerra e di polizia coloniale. — Marcia su Addis Abeba - operazioni di polizia Scioa settentrionale, aprile-agosto 1936-XIV.

Abdulkadir Kalil Dida, ascari (17892) (*alla memoria*). — Nell'intento di dare al proprio fucile mitragliatore una migliore postazione per battere con maggiore efficacia un forte nucleo nemico, cadeva colpito a morte da piombo avversario, vittima del proprio slancio. Esempio di dedizione al dovere e di sprezzo del pericolo. — Torrente Bodessa, 9 aprile 1939-XVII.

Alì Humed Amid, ascari (93116) (*alla memoria*). — Facente parte di una pattuglia porta ordini, colto da malore, durante il cammino, invitava i compagni a proseguire, per adempiere il loro delicato ed urgente compito. Rimasto solo e sorpreso da elementi nemici, veniva più tardi trovato crivellato di colpi, stringente ancora nella mano una bomba, che la morte gli aveva impedito di lanciare. Esempio di spirito di sacrificio e di fedeltà. — Gurambà, 7 luglio 1938-XVI.

Asfau Betenè, ascari. — Durante un combattimento, mentre l'intero squadrone si lanciava all'assalto in un bosco fortemente tenuto dal nemico, precedeva tutti, incitando a gran voce i compagni. Caduto ferito da una pallottola che gli trapassava una gamba, con grande sforzo si rialzava e proseguiva nel magnifico slancio, finchè giunto sulle posizioni nemiche, cadeva esausto. — Nefas Nacha, 18 gennaio 1939-XVII.

Mohamed Badasso, ascari (17952). — Sebbene ferito in più parti delle braccia dallo scoppio di una bomba, non abbandonava il suo posto di combattimento, continuando a sparare, calmo e sereno, contro forte nucleo nemico. Lasciava il suo posto dopo ripetute insistenze del proprio comandante di compagnia. Esempio di attaccamento al dovere e di sprezzo del pericolo. — Torrente Bodessa, 9 aprile 1939-XVII.

Mohamed Nur Said, buluc basci (54872). — Addetto al rifornimento munizioni, in un aspro combattimento, benchè ferito, continuava ad assolvere il suo compito fino al termine dell'azione. — Amba Teclè Gheorghis, 27 giugno 1938-XVI.

Ussen Dermò Dida, ascari (17875) (*alla memoria*). — Offertosi volontariamente per individuare alcune caverne dove erano annidati dei nemici, cadeva colpito a morte a pochi passi da esse, vittima del suo slancio. Esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Torrente Bodessa, 9 aprile 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Mainetti Roberto di Nicola e di Adelina Routier, nato a Smirne (Turchia) il 19 febbraio 1894, capitano complemento. — Volontario di due guerre, decorato al valore, durante un aspro ciclo operativo di grande polizia coloniale, dava prova di valore e sprezzo del pericolo. Comandante di un presidio e successivamente di compagnia, confermava elette doti di combattente. Esempio di valore e di dedizione al dovere. — A.O.I., settembre 1936 - aprile 1939-XVII.

Alemaio Asbaa, ascari (317). — Trovandosi isolato ad attingere acqua nel greto di un torrente, veduto un nemico armato, arditamente lo affrontava e, disarmatolo, lo conduceva al proprio comandante di compagnia, che poteva così avere utili informazioni sulla forza e dislocazione del nemico. - Gurambà, giugno 1938-XVI.

Becchelè Beltisò, ascari (00147). — Già proposto per l'avanzamento a muntaz per merito di guerra, primo tra i primi sempre dove maggiore è il pericolo, nella carica contro nemico numeroso, agguerrito ed in fortissima posizione, dimostrava ancora una volta le sue alte virtù militari, trascinando con l'esempio i propri compagni e proseguendo nell'azione fino alla rotta completa dell'avversario. — Crarghe - Golbà (Val Cassam), 4 febbraio 1939-XVII.

Biragà Cagelà, buluc basci. — Intrepido combattente e fedele graduato, nell'azione contro soverchianti forze nemiche, in una posizione estremamente pericolosa incitava i suoi, con l'esempio, alla resistenza. Inceppatosi il fucile mitragliatore, con mirabile sangue freddo, lo smontava, lo riparava e lo faceva funzionare senza arretrare di un passo. In tutti i precedenti combattimenti ha dimostrato di possedere meravigliose doti di ottimo combattente. — Besecà, 5 febbraio 1939-XVII.

Chidanè Beinè, vice capo guardia. — Vice comandante delle guardie residenziali, in numerosi scontri con nemici, si distingueva per ardimento e sprezzo del pericolo. — Mens, novembre 1938-aprile 1939-XVII.

Iscetiè Liddetiè, guardia scelta. — Comandante di un nucleo a cavallo di guardie residenziali, in ripetuti scontri con nuclei nemici, dava prova di aggressività, di ardire e di assoluto sprezzo della vita. — Mens, novembre 1938-aprile 1939-XVII.

Mesghennà Zigtà, sciumbasci (47671). — Figlio di grande mutilato della battaglia di Adua (1896), partecipava a numerosi scontri con nemici, distinguendosi sempre per ardimento e sprezzo del pericolo. — Mens, 20 novembre 1938 - 1° aprile 1939-XVII.

Mohamed Abdulaziz, buluc basci (55568). — Graduato di batteria, in molteplici circostanze, era costante esempio di coraggio e di serena fermezza. In un aspro combattimento, mentre i pezzi sparavano a brevissima distanza, assumeva il comando dei conducenti e li trascinava all'attacco con slancio e bravura. — Amba Teclé Gheorghis, 27 giugno 1938-XVI.

Sciscial Scimuié, muntaz. — Comandante di buluc, alla testa dei suoi uomini, si slanciava all'inseguimento di un forte nucleo nemico, uccidendone il capo ed impadronendosi del suo armamento. — Uorchefelié Micael (Scioa), 4 aprile 1939-XVII.

(693)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 92.

Note caratteristiche e rapporti personali degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito sono annualmente compilate delle note caratteristiche.

I giudizi espressi nelle note predette sono integrati con una delle seguenti qualifiche: ottimo, buono, mediocre, cattivo, graduando quella di buono con punti da 1 a 3.

Tali qualifiche vanno esplicitamente riferite al grado, all'arma o corpo o servizio, alla specialità ed alla carica dell'ufficiale e del sottufficiale.

L'ottimo può essere concesso a chi, spiccando per il complesso delle qualità positive, ha dato in servizio rendimento pieno e sicuro.

Il buono con punti 3 può essere concesso a chi, possedendo tutte le qualità suddette, ha dato in servizio rendimento distinto; il buono con punti 2 a chi ha dato rendimento normale; il buono con punti 1 a chi ha dato rendimento appena sufficiente.

Il mediocre e cattivo, rispettivamente, all'ufficiale o al sottufficiale di scarso o scarsissimo rendimento.

L'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo darà luogo alla presa in esame per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali e nell'art. 33-*bis* del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le note caratteristiche ed i rapporti personali possono formare oggetto di reclamo solamente:

a) per incompetenza delle autorità che si sono pronunciate;

b) per il periodo di tempo cui si riferiscono;

c) per dati di fatto errati ed esattamente controllabili che l'ufficiale o il sottufficiale desuma dagli appositi modelli firmati per presa conoscenza.

Il reclamo dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale o il sottufficiale ha firmato per presa conoscenza i modelli stessi.

Entro lo stesso termine l'ufficiale o il sottufficiale può anche presentare reclamo per:

mancanza di note o rapporti personali riguardanti un determinato periodo di tempo;

errata trascrizione od omissione di variazioni nella parte prima o nella parte terza del libretto personale.

Il termine di 30 giorni, nei casi previsti dal presente comma, decorre dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello entro il quale l'ufficiale si trova compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento.

Le autorità gerarchiche esprimono sui reclami il proprio parere e li trasmettono di urgenza, per le decisioni, se trattasi di ufficiali al Ministero; se trattasi di sottufficiale al Comando del competente corpo d'armata (o al Comando generale dell'arma per i sottufficiali dei carabinieri Reali) il quale decide insindacabilmente.

Art. 3.

Agli ufficiali e ai sottufficiali mobilitati non è consentito presentare reclamo per documenti caratteristici durante il periodo della mobilitazione o della guerra. Tale presentazione è consentita alla fine della mobilitazione o della guerra entro il termine stabilito dall'art. 2.

Art. 4.

A decorrere dal 15 agosto 1941-XIX è abrogato il regolamento per i documenti caratteristici approvato con R. decreto 30 agosto 1934-XII, e successive modificazioni.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 gennaio 1942-XX, n. 93.

Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente durante l'attuale stato di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di essa, il Ministro per la guerra è auto-

rizzato ad effettuare, mediante concorso per soli titoli, il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbe essere fatto mediante concorso per titoli ed esami.

Art. 2.

Il Ministro per la guerra è altresì autorizzato a limitare alla sola valutazione dei titoli i concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo banditi prima della pubblicazione della presente legge e non ancora espletati, che avrebbero dovuto effettuarsi per titoli ed esami.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 26 gennaio 1942-XX, n. 94.

Modificazione alla composizione e al funzionamento del Consiglio tecnico dell'Istituto centrale del restauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto.

« Il Consiglio tecnico è presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale.

« Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio tecnico è convocato dal presidente una volta ogni tre mesi, e, in via straordinaria, quando il presidente lo reputi necessario o uno dei consiglieri ne faccia richiesta scritta e motivata.

« Fatta eccezione per il presidente e per il direttore, gli altri membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — GORLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 febbraio 1942-XX, n. 95.

Disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto d'autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, e determinazione del diritto demaniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Tassa di bollo e di concessioni governative.

Art. 1.

Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare, in ordine alle denuncie della rivelazione del nome ed all'intendimento di ritirare l'opera dal commercio, di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 142 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, ai sensi degli articoli 6 e 106 lettera *a*) della tariffa allegato *A* alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 2.

Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio indicato nell'articolo precedente, in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, prevista, rispettivamente, agli articoli 77, 92 secondo comma, e 99 della legge , deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.

La riserva dei diritti previsti nei predetti articoli della legge è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10 per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico. Tuttavia nel caso di dichiarazione contenente, come

oggetto della riserva, più di un disco o apparecchio o più di una fotografia riproducenti una unica opera, la tassa di lire 10 è dovuta per uno o più dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo di cinque.

La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento della tassa suddetta.

Art. 3.

Le istanze per la registrazione di un atto, previste all'art. 104 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo. E' altresì dovuta la tassa di concessione governativa di lire 20 per ogni registrazione.

La ricevuta del pagamento della suddetta tassa di concessione governativa deve essere unita all'istanza.

Art. 4.

Per prendere visione del registro pubblico generale, previsto dall'art. 103 della legge, e dei relativi documenti, come pure per il rilascio dei certificati, estratti e copie deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 10. Ogni domanda redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo, deve essere accompagnata dalla ricevuta della tassa suddetta. Qualora l'istanza richieda il rilascio di certificati, copie, od estratti, deve altresì essere allegato un foglio di carta da bollo in bianco da lire 4.

Per le ricerche da effettuarsi dall'Ufficio sul registro pubblico generale, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 50. La relativa istanza, da redigersi in carta da bollo da lire 6, deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa suddetta.

CAPO II.

Diritto demaniale.

Art. 5.

L'ammontare del diritto demaniale, di cui all'art. 175 della legge, è determinato nella misura del 5 per cento.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 6.

Le dichiarazioni e le istanze previste all'art. 1 e 2 della presente legge possono essere anche redatte su moduli in carta semplice assoggettati a bollo straordinario, a condizione che siano presentati al competente Ufficio del bollo per la bollazione in numero non inferiore, di volta in volta, a cento esemplari.

Art. 7.

Il pagamento delle tasse di concessione governativa previste dalla presente legge, è fatto in modo ordinario mediante versamento sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.

Art. 8.

La legge richiamata senza altra indicazione nella presente legge è la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 9.

Per le valutazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Vito dei Normanni, addì 6 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'art. 4, comma primo, le parole: « delle operazioni concluse », sono sostituite con le seguenti: « dei trasferimenti effettuati col loro intervento ».

All'art. 11 è soppressa la parola « nominative ».

L'art. 12 prende posto prima dell'art. 15 ed è così modificato:

« Art. 14. — Fino a quando l'aliquota massima della imposta complementare progressiva non supererà l'aliquota della imposta sui frutti dei titoli azionari, i contribuenti possono chiedere, nei termini prescritti per le rettifiche o per le nuove dichiarazioni agli effetti dell'imposta complementare, che i frutti dei titoli azionari non siano computati nel reddito complessivo soggetto alla stessa imposta, salva sempre la integrale tassazione di ogni altro reddito accertabile ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 settembre 1932-X, n. 1261, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1727 ».

L'art. 13 prende posto dopo l'art. 11 ed è così modificato:

« Art. 12. — Non si fa luogo ad accertamento di imposte e tasse in relazione alle azioni al portatore convertite in nominative a mente dell'art. 1, per le quali l'appartenenza, il trasferimento o il reddito non siano

stati denunciati alla data di pubblicazione del presente decreto, agli effetti dei tributi che si sarebbero dovuti corrispondere fino alla data stessa.

Qualora alla data di pubblicazione del presente decreto le azioni fossero intestate al nome di persona diversa dall'effettivo proprietario, l'intestazione al nome di quest'ultimo potrà effettuarsi in esenzione dall'imposta sul plusvalore e dalla sovrimposta di negoziazione di cui ai Regi decreti-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, e 27 novembre 1941-XX, n. 1014, sempre che il cambiamento di intestazione sia effettuato nel termine di due mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione ».

L'art. 14 diventa art. 13.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 97.

Conferimento al Governatore delle Isole italiane dell'Egeo della facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere per reati commessi nel territorio di dette isole.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, è esercitata dal Governatore delle isole anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — CIANO

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 98.

Assunzione di idonei dei concorsi di reclutamento nei ruoli di gruppo B e C delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di assumere in servizio, nei ruoli di gruppo *B* e *C* delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i candidati risultati idonei in ciascun concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, limitatamente alla metà dei posti che si rendono disponibili entro l'anno dall'approvazione della graduatoria medesima, restando l'altra metà di tali posti riservata ai concorsi speciali che saranno da bandire, in base ad apposito provvedimento di carattere generale, per coloro i quali non hanno potuto, a causa della guerra, partecipare ai concorsi indetti durante l'attuale periodo bellico.

Art. 2.

Della facoltà concessagli col precedente articolo, il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche per l'assunzione dei candidati riusciti idonei nei concorsi per 18 posti di volontario aiutante di cancelleria (gruppo *C*) e 170 posti di volontario di cancelleria (gruppo *B*) banditi, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 30 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 20, del 25 gennaio 1940-XVIII e 5 aprile 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 98, del 25 aprile stesso anno.

Art. 3.

Qualora, per mancanza o rinunzia di aspiranti aventi diritto, non sia possibile coprire, in tutto o in parte, i posti di ruolo di gruppo *C* riservati in ciascun concorso ai sottufficiali delle Forze armate a norma dell'art. 16, lettera *b*) del testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, ovvero ai sottufficiali della Milizia forestale a norma dell'art. 46 del R. decreto 3 ottobre 1929-VII, n. 1997, anche tali posti possono essere conferiti per metà ai candidati risultati idonei nel corrispondente concorso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 9 febbraio 1942-XX, n. 99.

Sostituzione temporanea di componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari istituite con R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la sostituzione temporanea di componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per la durata del richiamo stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 12 febbraio 1942-XX, n. 100.

Disposizioni riflettenti l'ordinamento dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e della sua sezione autonoma Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato a favore dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) per i crediti ad essi derivanti da operazioni di finanziamento che, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, siano riconosciute di eccezionale pubblico interesse.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a stipulare con i predetti Istituti finanziatori e, occorrendo, con altri Istituti od Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie per dette operazioni ed a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 febbraio 1942-XX.

Composizione del Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visti i propri decreti 29 maggio 1934-XII, che costituisce, rispettivamente, la Corporazione vitivinicola e quella olearia;

Visto il proprio decreto 26 luglio 1938-XVI, che costituisce il Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, che, in sostituzione della Corporazione vitivinicola e di quella olearia costituisce la Corporazione vitivinicola ed olearia, in conformità delle disposizioni della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, concernente la riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, che nomina i membri del Consiglio della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Ritenuta la necessità di modificare la costituzione del suindicato Comitato tecnico, in conseguenza della nuova composizione della Corporazione vitivinicola ed olearia;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine, costituito presso il Ministero delle corporazioni con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1938-XVI, è presieduto dal Consigliere nazionale avv. Mateo Adinolfi, vice presidente della Corporazione vitivinicola ed olearia, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento dal Consigliere nazionale avv. Augusto Fantechi.

Esso è composto dei seguenti membri:

Cons. naz. Morigi Enzo;
Cons. naz. Vittorino Gervasio;
Cons. naz. Giovanni Viola;
Cons. naz. Giuseppe Biscioni;
Cons. naz. dott. Vito Palermo;
Cons. naz. avv. Efigenio Carli;
Cons. naz. Italo Lunelli;
Cons. naz. avv. Ludovico Pelizzari;
Avv. Antonio De Cesare;
Dott. Umberto Cirioni.

Art. 2.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato e delle Organizzazioni sindacali interessate.

Possono, altresì, partecipare, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie in discussione.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria sono esercitate dal dott. Giorgio Fenu e dal dott. Antonino Ravidà.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni anteriormente emanate circa la composizione ed il funzionamento del Comitato tecnico corporativo per l'esame della documentazione prodotta per la dichiarazione di vino pregiato di determinata origine.

Roma, addì 7 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(824)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1942-XX.

Unificazione tubi di acciaio, tubi lisci commerciali e di qualità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1293 - 1306, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 14 tabelle) - Tubi lisci di acciaio, senza saldatura, commerciali e di qualità.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò sino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 147.

(844)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 16 febbraio 1942-XX.

Unificazione tubi di acciaio: tubi da gas saldati, tubi da gas di qualità.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, numero 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 gennaio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse ed in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1286, 9 dicembre 1940-XIX - Tubi gas comuni di acciaio, saldati, filettati, con manicotto di giunzione.

UNI 1287, 9 dicembre 1940-XIX - Tubi gas rinforzati di acciaio, saldati, filettati, con manicotto di giunzione.

UNI 1288, 9 dicembre 1940-XIX - Tubi da pozzo leggieri di acciaio, senza saldatura, con manicotto di giunzione.

UNI 1289, 9 dicembre 1940-XIX - Tubi da pozzo pesanti di acciaio, senza saldatura, con manicotto di giunzione.

UNI 1290, 9 dicembre 1940-XIX - Tubi gas lisci di acciaio A 35 UNI 663, senza saldatura.

UNI 1291 - 1292, 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di 2 tabelle) - Tubi gas lisci di acciaio A 45 UNI 663, senza saldatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

È data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre *tipi nuovi di tubi* che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1942-XX
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 146.

(843)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 febbraio 1942-XX.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 22 febbraio 1939-XVII, n. 949;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta, deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 7 novembre 1941-XX, e dall'assemblea dei soci in data 18 dicembre 1941-XX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'art. 58 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è sostituito come appresso:

« Art. 58. — Ogni cambiale sarà munita, di regola, di almeno due firme di notoria solvibilità.

« La Cassa può tuttavia eseguire operazioni cambiarie con una sola firma:

a) per un importo complessivo che non superi il 2 % dei capitali amministrati dalla Cassa (depositi più riserve) quando trattisi di nominativi che siano ritenuti di notoria solvibilità, con voto unanime dell'organo deliberante, secondo le rispettive competenze, e con un limite massimo di L. 250.000 per ogni persona od ente;

b) senza le limitazioni suindicate:

1) quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubbliche Amministrazioni che risultino regolarmente costituiti o stipulati e notificati alla Amministrazione debitrice;

2) quando si tratti di cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario.

« La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

« Potranno concedersi rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

« Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e conti correnti ipotecari.

« La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

« L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni, con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1942-XX

MUSSOLINI

(846)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 3 corrente, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1623, concernente il divieto di rimozione e l'obbligo della denuncia di materiale bellico.

(864)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che, in data 3 corrente, è stato inviato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1941-XX, n. 1624, riguardante applicazione di norme sul trattamento dei beni nemici relativamente ai beni di persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America.

(865)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1942 relativi ai certificati di rendita: 1) Cons. 3,50 % (1906) n. 636849 di annue L. 35; 2) Cons. 3,50 % (1906) n. 611757 di annue L. 490; intestati a Lorenzini Giuseppe fu Luigi, domiciliato in Siena e vincolati di ipoteca per la cauzione dovuta da Lorenzini Fortunato di Giuseppe nella sua qualità di spacciatore all'ingrosso di sali e tabacchi in Poggibonsi.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di dette semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 17 febbraio 1942-XX

(736) *Il direttore generale*: POTENZA

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a sei posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato con le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visti i Regi decreti 23 marzo 1933, n. 227, 28 novembre 1933, n. 1554, 13 dicembre 1933, n. 1706, 5 luglio 1934, n. 1176, 28 settembre 1934, n. 1587, 25 febbraio 1935, n. 163, 1° aprile 1935, n. 343, 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 4 febbraio 1937, n. 100, 21 agosto 1937, n. 1542, 21 ottobre 1937, n. 2179, 11 novembre 1938, n. 1858, 17 novembre 1938, n. 1728, 20 marzo 1940, n. 233, 9 luglio 1940, n. 1156, 25 settembre 1940, n. 1458, 4 luglio 1941, n. 1080 e 8 luglio 1941, n. 868;

Visti i decreti 19 ottobre 1940-XVIII e 11 ottobre 1941-XIX del Capo del Governo, che autorizzano l'espletamento dei concorsi per l'ammissione ai pubblici impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 1941-XIX, n. 24857-19520-9/1.3.1., che consente l'espletamento dei concorsi per gli anni XIX e XX limitatamente alla metà dei posti, dovendo l'altra metà essere riservata a favore dei chiamati alle armi;

Visto il decreto interministeriale del 16 febbraio 1942-XX, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato stabilito in ragione di quattro il numero dei posti da assegnare al personale femminile del ruolo di gruppo *B* degli Archivi notarili;

Ritenuto che attualmente nel detto gruppo *B* sono in servizio due donne e che, in conseguenza, nel concorso bandito come appresso possono essere ammesse a partecipare le donne per il conferimento degli altri due posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sei posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili. Altri sei posti sono riservati a favore dei richiamati alle armi, per concorso da indire successivamente.

Al concorso possono partecipare anche le donne per il conferimento di un numero di posti non superiore a due.

Allo stesso concorso non possono partecipare gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Nell'assegnazione dei posti messi a concorso saranno osservate le precedenze e preferenze stabilite dalle vigenti leggi in favore degli invalidi di guerra e della causa nazionale, degli ex combattenti in genere e di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, di coloro che sono in possesso del brevetto di Sansepolcristi o della qualifica di squadristi, di coloro che abbiano prestato servizio militari non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale o per le operazioni militari in Africa Orientale, degli orfani dei caduti in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti dell'attuale guerra nonchè dei combattenti dell'attuale guerra ed infine dei capi di famiglia numerosa.

Art. 2.

I concorrenti debbono, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, essere provvisti del diploma di ragioniere.

I concorrenti stessi debbono essere, altresì, a seconda dell'età iscritti al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od ai Fasci giovanili di combattimento ed avere compiuto, alla data del presente decreto, il 18° anno di età senza avere superato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35 per i concorrenti nelle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), e ad anni 39 per quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*):

a) per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 nonchè per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale nonchè per coloro che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, a favore dei quali sono stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

e) per gli ex combattenti che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV ovvero sono stati in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, quando gli uni e gli altri sono stati decorati al valore militare o hanno conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che hanno riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il suddetto limite massimo di età è aumentato:

1) di quattro anni per coloro che risultano regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i Sansepolcristi nonchè per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto purchè risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

2) di due anni per gli aspiranti che sono coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per gli aspiranti medesimi in relazione ad ogni figlio vivente alla data stessa;

4) nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo è elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

L'aumento di cui al n. 2 si cumula con quello di cui ai nn. 3 e 4; gli stessi con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal requisito del limite di età massimo per gli aspiranti che sono impiegati di ruolo in servizio dello Stato, per coloro i quali si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, per essere stati ammessi al concorso precedente senza aver potuto sostenere gli esami perchè chiamati in Africa Orientale ovvero in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure in servizio militare durante l'attuale conflitto e per coloro che prestano ininterrotto servizio non di ruolo almeno da due anni nelle Amministrazioni statali, esclusa quella delle ferrovie dello Stato, sempre che siano in possesso del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6, debbono essere presentate all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine perentorio di giorni 90 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve essere rilasciata a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero o nelle colonie debbono presentare, nel termine sopra stabilito, i primi al Ministero di grazia e giustizia ed i secondi al competente ufficio di Regia procura la domanda, corredata della prova del pagamento della tassa di concorso eseguito o direttamente presso un Archivio notarile regionale o distrettuale del Regno ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia (Gestione degli Archivi notarili).

I documenti possono essere presentati dai candidati residenti all'estero entro il termine di 30 giorni dopo l'anzidetta scadenza e da quelli residenti nelle colonie non oltre il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

La domanda, firmata dal candidato con l'indicazione della paternità, del domicilio e dell'abituale residenza nonchè del preciso indirizzo, deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;

2) certificato della competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati a cittadini dello Stato, ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3) certificato del podestà del Comune di residenza, attestante che il candidato ha sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i minorati della causa nazionale, per i minorati dell'Africa Orientale, per i minorati che hanno prestato servizio militare non isolato all'estero oppure nell'attuale conflitto, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato ed essere redatto nella forma voluta dall'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia, debitamente bollata, del candidato, autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto;

6) diploma di ragioniere ovvero certificato del segretario dell'Istituto, debitamente vistato dal preside e dal Provveditore agli studi;

7) tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari o ai Fasci giovanili di combattimento a seconda dell'età ovvero certificato all'uopo rilasciato dal competente segretario federale. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni e dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia e vistato, per ratifica dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso. Detta tessera deve essere per l'anno XX. Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale dovrà attestarsi che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu la causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria la iscrizione ai Fasci all'estero comprovata da certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio del Paese estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato dal Segretario di Partito Nazionale Fascista o da un Vice segretario del Partito stesso.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Sanmarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito ed appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

Coloro che non sono iscritti al Partito Nazionale Fascista ma che si trovano nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per poter chiedere l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, possono essere ammessi al concorso, a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver chiesto la iscrizione. Detti candidati, qualora risultino vincitori, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

8) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il domicilio o la residenza, sempre che egli sia coniugato con o senza prole o vedovo con prole;

9) dichiarazione del concorrente — in carta libera — da cui risulti se ed in quale data il concorrente medesimo ha contratto matrimonio con persona straniera e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 dello stesso Regio decreto-legge;

10) quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 50 presso un Archivio notarile regionale o distrettuale;

11) foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, a seconda della specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari;

12) documenti necessari a comprovare l'eventuale diritto alla preferenza nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età.

Coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o prestato servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza di fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in dipendenza del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modulo 69 rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ov-

vero del servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV oppure nell'attuale conflitto dovranno dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, legalizzato dal prefetto, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

13) il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo ufficio per i soli candidati in servizio non di ruolo.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 8 del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

La quietanza di cui al n. 10 deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza dei termini del concorso.

Il concorrente deve fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione può essere redatta in carta semplice.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Dovranno peraltro essere presentati i documenti indicati nei nn. 5 e 10 del precedente articolo come anche gli altri eventualmente non più validi, ai termini del terz'ultimo comma di detto articolo.

Coloro che appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni statali possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'art. 4, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal competente ufficio del personale.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo possono presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, insieme con la copia dello stato matricolare, rilasciata dal Corpo al quale appartengono.

I concorrenti che sono cittadini albanesi debbono presentare gli stessi documenti prescritti per i cittadini dello Stato italiano.

Per tali documenti, da redigersi in conformità dei vigenti ordinamenti finanziari dello Stato albanese, debbono essere osservate le seguenti norme:

l'atto di nascita ed il certificato di cittadinanza, da rilasciarsi dall'ufficiale di stato civile, vanno legalizzati dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

il certificato medico, deve essere legalizzato dalla Direzione generale di sanità e successivamente dal Ministero dell'interno e dalla Regia luogotenenza generale;

il certificato generale penale, rilasciato direttamente dal Ministero di grazia e giustizia, dev'essere legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

la firma del notaio che autentica la fotografia e la firma dell'aspirante, dev'essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia e dalla Regia luogotenenza generale;

il documento da esibire dall'aspirante per comprovare la sua qualità di impiegato dello Stato albanese, deve consistere in una copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante stesso dipende.

Art. 6.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli annessi documenti al competente procuratore del Re. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore del Re, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvede al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e del notariato - Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate, allegandovi il rapporto dell'autorità politica e il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 7.

Con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile, può essere negata l'ammissione al concorso.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame del concorso di cui trattasi.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o il libretto ferroviario debitamente aggiornato se impiegati dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e degli Archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti: nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili; nozioni di diritto civile; nozioni di diritto corporativo; nozioni di tasse sugli affari; nozioni di statistica.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice, che ne darà comunicazione agli interessati.

Art. 10.

I vincitori del concorso vengono nominati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontari ragionieri aggiunti. Al termine della prova, coloro che ottengono il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione sono nominati ragionieri aggiunti (grado 11° del gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le competenze spettanti a tale grado.

Art. 11.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Roma, addì 18 febbraio 1942-XX

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(835)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso a 64 posti di volontario nel ruolo del personale di Governo (gruppo A) nell'Amministrazione dell'Africa italiana.

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, convertito nella legge 22 novembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX, con il quale si autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 64 posti di volontario nel ruolo del personale di Governo (gruppo *A*), dell'Amministrazione dell'Africa Italiana.

Rimangono riservati 65 posti per il concorso da indire riservato ai richiamati alle armi.

La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, modificato dal R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1992; dal R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e dal R. decreto 25 giugno 1925-III, modificato dai Regi decreti-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 633, e 2 giugno 1936-XIV, n. 1020.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 6, dovrà essere presentata al Ministero dell'Africa Italiana (Direzione generale del personale), debitamente documentata, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che risiedono nell'Africa italiana potranno inoltrare la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai Governi dell'A.I., che provvederanno ad inviarla al Ministero. Detti aspiranti, nonchè quelli che dimostrino il loro richiamo alle armi o che risiedano all'estero, potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

La data di arrivo della domanda e dei documenti, che siano successivamente inviati a termine del precedente comma, è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero e dei Governi dell'Africa italiana.

Art. 3.

La domanda, scritta e sottoscritta di pugno dell'aspirante, dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità, dimora ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovrà altresì indicare se e quali prove facoltative di conoscenza di lingua il concorrente desideri sostenere.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della Federazione provinciale fascista, su carta da bollo da L. 4, da cui risulti che il concorrente a seconda dell'età è iscritto per l'anno XX al P.N.F., ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (G.U.F.) con indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922, e per i feriti della causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato (o, in sua vece, da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione. Sarà ritenuto valido il predetto certificato anche se rilasciato dal vice segretario federale facente funzione del segretario federale mobilitato, firmato per ratifica, da un componente il Direttorio nazionale del P.N.F.

Inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato d'iscrizione al P.N.F. purchè sia firmato personalmente dal segretario federale all'estero competente, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tale certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso, nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

b) certificato, su carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli, i cittadini albanesi, e coloro ai quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 21, nè maggiore di 32.

Il limite massimo di età è stabilito alla data del presente decreto ed è elevato a 37 anni per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che hanno partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. o che, trovandosi in servizio militare non isolato all'estero, hanno partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari e per coloro che hanno partecipato in reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto; ed a 39 anni per i decorati al valor militare, per coloro che hanno conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi di guerra e per la causa nazionale, e per quelli di cui ai Regi decreti-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti della causa nazionale che risultino iscritti ai Fasci stessi ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente, sono aumentati a quattro anni.

Il limite massimo di età di cui ai precedenti commi è elevato, giusta l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2, ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè, complessivamente non superino i quarantacinque anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili statali di ruolo;

d) diploma originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali, presso università o istituti superiori del Regno, ovvero laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio Istituto superiore navale di Napoli o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, ovvero laurea in scienze coloniali, rilasciata dal Regio Istituto universitario orientale di Napoli.

La firma del notaio deve essere legalizzata dall'autorità giudiziaria competente; tale legalizzazione non occorre per i certificati rilasciati dai Regi notai iscritti nell'albo notarile del distretto notarile di Roma;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune di ultima residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

g) certificato, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio nell'Africa italiana e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa nazionale: in tal caso gli aspiranti invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno comprovare siffatte loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

h) documento dal quale risulti che il candidato ha conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O., dovranno presentare copia dello stato di servizio militare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi eventualmente in zona di operazioni.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa nazionale dovranno presentare il certificato modulo 69, rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

i) fotografia di data recente (formato visita), con firma del concorrente debitamente autenticata in conformità della legge sul bollo;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune di abituale residenza del concorrente.

Tale documento deve essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole; i primi dovranno altresì produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con straniere e, nella affermativa, la data di matrimonio.

Ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, la detta dichiarazione deve indicare se sia stata concessa o meno la prescritta autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 del citato Regio decreto.

Art. 4.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*) del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *i*) ed *l*) dello stesso articolo, debbono essere debitamente legalizzati dall'autorità prefettizia o dall'autorità giudiziaria competente.

La legalizzazione delle firme da parte dell'autorità competente o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *g*), *h*) ed *i*), del precedente articolo, insieme a copia nella prescritta carta bollata, del loro stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Art. 5.

I cittadini albanesi sono tenuti a produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio originale o copia conforme autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione e successivamente dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e della Regia luogotenenza generale;

2) atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante non è minore di anni 21 nè maggiore di 32.

Si prescinde dal limite di età per i cittadini albanesi che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato albanese.

L'atto di nascita predetto deve essere rilasciato dall'ufficio di stato civile e successivamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

3) certificato di cittadinanza albanese rilasciato dall'ufficio di stato civile e debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale della circoscrizione, indi, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale;

4) certificato penale generale rilasciato, anche per i cittadini albanesi nati all'estero, dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e legalizzato dalla Regia luogotenenza generale;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica rilasciato dalla questura del circondario, legalizzato dalla Direzione centrale di polizia, indi, dalla Regia luogotenenza generale;

6) certificato medico che può essere rilasciato anche da un sanitario libero professionista, autenticata dalla Direzione di sanità e debitamente legalizzato dal Ministero dell'interno dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

Il certificato predetto deve essere redatto formalmente, secondo quanto disposto dalla lettera *g*) del precedente art. 3.

L'Amministrazione dell'Africa Italiana si riserva di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarsi della loro idoneità fisica;

7) documento dal quale risulti che il candidato ha conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate italiane o dello Stato albanese;

8) fotografia recente dell'aspirante munita di firma debitamente autenticata da un notaio.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale della circoscrizione, questa dal Ministero della giustizia dello Stato albanese e dalla Regia luogotenenza generale.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Gli aspiranti che già appartengano alle Amministrazioni dello Stato albanese, in qualità di impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 6, 7 e 8 di cui sopra insieme a copia dello stato di servizio civile dell'Amministrazione dello Stato albanese da cui dipendono, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

Tutti i documenti di cui sopra debbono essere redatti sotto l'osservanza delle leggi sul bollo in vigore nel Regno di Albania.

Art. 6.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda, non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 9.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato riconosciuto non idoneo in due concorsi per l'ammissione nella carriera di Governo.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 11.

Le prove saranno scritte ed orali e si svolgeranno secondo il seguente programma:

Esami scritti obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale;
2. Diritto civile;
3. Economia politica corporativa;
4. Diritto internazionale pubblico;
5. Svolgimento in lingua francese di un breve tema di carattere letterario.

Esami scritti facoltativi:

Traduzione scritta di un brano semplice dall'italiano in una delle lingue in uso nell'Africa italiana, od in una delle seguenti lingue estere: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Esami orali obbligatori:

1. Diritto amministrativo e costituzionale (inclusi cenni di legislazione corporativa);
2. Diritto civile ed elementi di procedura civile;
3. Elementi di diritto commerciale e marittimo;
4. Elementi di diritto internazionale pubblico (con particolare riferimento alle questioni coloniali e dei mandati);
5. Elementi di diritto e procedura penale;
6. Economia politica corporativa, scienza delle finanze e notizie di statistica;
7. Elementi di contabilità generale dello Stato;
8. Elementi sugli ordinamenti politico-amministrativi dei Governi dell'Africa italiana;

9. Storia della colonizzazione;
10. Geografia fisica ed economica con speciale riguardo al continente africano ed al prossimo oriente asiatico;
11. Conversazione in francese e traduzione di un brano dall'italiano in francese.

Esami orali facoltativi:
1. Lettura e traduzione in italiano di un brano semplice (stampato) di una delle lingue parlate in uno dei Governi dell'Africa italiana;
2. Lettura e traduzione in italiano di un brano di una delle seguenti lingue: inglese, turca, tedesca, spagnola, greca moderna.

Per le prove facoltative il concorrente può limitarsi a quella scritta o a quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1924-II, n. 1176.

Art. 13.

Nel conferimento dei posti messi a concorso saranno osservate le disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 24 marzo 1930, n. 454, nell'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111, nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa nazionale, degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, e dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936, sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari;

b) nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, a favore degli invalidi e congiunti dei caduti nell'attuale guerra;

c) nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, negli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della grande guerra;

d) nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in Africa Orientale;

e) nell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

f) nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nell'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777 e negli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra, degli orfani dei caduti per la causa nazionale, degli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e degli orfani dei caduti in servizio non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936;

g) negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, rispettivamente a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa nazionale.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, con decreto Ministeriale, volontari e presteranno un periodo di tirocinio e di prova in conformità degli ordinamenti per il personale di Governo dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Art. 16.

Ai volontari in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno di L. 800 lorde ai sensi del decreto del Ministro per le finanze 2 luglio 1929-VII, elevato a L. 916,98 lorde in virtù delle variazioni successive apportate, oltre all'assegno temporaneo di guerra nella misura stabilita dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646, all'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, dal R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, e dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Ai volontari destinati nell'Africa italiana oltre all'assegno mensile compete anche l'indennità coloniale nella misura stabilita dalle norme in vigore, sulla base dello stipendio iniziale del grado di addetto di Governo.

Il personale proveniente da altri ruoli, conserverà durante il periodo di prova, se più favorevole, lo stipendio di cui fosse già provvisto e l'eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il Ministro: TERUZZI

(856)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.